

## L'assicurazione infortuni professionali ed extra professionali

Opero come dirigente presso una società di servizi. Lo scorso mese ho avuto un infortunio in montagna che mi ha causato un'invalidità permanente parziale. Sono venuto a sapere che il mio datore di lavoro avrebbe dovuto attivare un'assicurazione infortuni ma, quando ho chiesto informazioni in merito all'ufficio del personale, mi è stato risposto che si trattava di una previsione facoltativa che loro avevano stabilito di non seguire. Potete darmi conferma dell'esattezza di tale informazione?

*F.D. - Pavia*

Non si tratta di una facoltà ma di un vero e proprio obbligo contrattuale. L'assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali che il datore di lavoro deve stipulare a favore del dirigente, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del ccnl dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, dà luogo a un risarcimento pari a:

- 6 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- una somma proporzionale al grado di invalidità, in caso di invalidità permanente parziale;
- una somma a favore degli aventi diritto

pari a 5 annualità della retribuzione di fatto in caso di morte.

Pertanto, se il datore di lavoro omette di stipulare la polizza infortuni, dovrà poi farsi carico direttamente dell'onere relativo all'importo che sarebbe stato risarcito dalla compagnia assicuratrice in caso di infortunio.

L'unica discrezionalità che riserva il contratto al datore di lavoro è nella scelta della compagnia assicurativa a cui potersi rivolgere per stipulare la polizza.

Per completezza di informazione, la quota di premio per infortuni extraprofessionali è imponibile sotto l'aspetto fiscale e previdenziale, mentre quella per infortunio professionale è esente da oneri e tasse.

È quindi importante che, in sede di sottoscrizione della polizza, vengano chiaramente distinte le due quote del premio versato (quella relativa alla copertura a seguito di infortuni lavorativi da quella per infortuni extra lavorativi) se si vuole evitare che anche la parte del premio versata per gli infortuni professionali concorra alla formazione del reddito.

Sulla parte di premio soggetto a imposizione fiscale è possibile utilizzare la detrazione fiscale del 19% su un importo di premio massimo pari a 530 euro annui, alla formazione del quale concorre anche la parte di premio avente per oggetto le garanzie caso morte e invalidità da malattia della Convenzione Antonio Pastore.

**L'ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente.**

**Per gli executive professional è un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.**